CAMERA DEI DEPUTATI N. 4837

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CAPRILI, BEVILACQUA, PRANDINI, BORGHINI, MINOZZI, PROVANTINI, CAVAGNA, CHERCHI, DONAZZON, FILIPPINI GIOVANNA, CAPECCHI, FRANCESE, STRADA

Presentata il 23 maggio 1990

Programma quinquennale di finanziamento per la realizzazione di strutture ricettive ad uso del turismo giovanile

ONOREVOLI COLLEGHI ! — È difficile determinare con certezza quanti sono i giovani che fanno turismo nel nostro Paese ed in particolare è impossibile conoscere qual'è l'entità delle presenze straniere.

Si può però affermare che ancora tantissimi ragazzi e ragazze durante i periodi di vacanza non si spostano dai luoghi di residenza e non per indifferenza ma, stando ai sondaggi, per indisponibilità economica, un fattore che diventa più determinante nel Mezzogiorno.

In questi anni è mutato profondamente il comportamento dei giovani nei confronti della vacanza: da un modo di organizzarsi collettivo o di gruppo si passa ad una maggiore individualità; più accentuata diventa la tendenza all'autonomia dalla famiglia, si riducono i periodi di permanenza in un solo luogo, e diventa più frequente un'idea itinerante della vacanza.

A fronte di tutto ciò si affermano forme nuove quali il turismo ecologico, l'agriturismo, il turismo sportivo, il turismo legato a fatti culturali e spettacolari di massa.

Rispetto a questi cambiamenti emerge l'esigenza di una nuova politica, nazionale e locale, del turismo giovanile, te-

nendo conto che i ritardi del Governo nella regolamentazione della materia sono intollerabili.

Per quanto riguarda le strutture ricettive ad uso del turismo giovanile, è necessario rilevare che in Italia ci sono appena 50 ostelli per la gioventù, mentre sono mancati sino ad oggi interventi atti alla costruzione ed organizzazione di strutture e spazi alternativi per rispondere alla molteplicità di esigenze. Gli unici spazi utilizzabili da un vasto pubblico sono i campeggi, che coprono all'incirca un terzo della domanda.

Gli ostelli, gestiti dall'AIG (Associazione alberghi della gioventù) tranne alcuni mantenuti da privati, sono per numero, strutturazioni e servizi, insufficienti ed inadeguati. È infatti indecoroso avere – a 10 anni dal 2000 – strutture accessibili solo da gruppi e per non più di tre giorni con rigide e moralistiche separazioni di sesso. D'altro canto pochissimi sono i giovani che decidono di usufruirne, anche perché l'accesso è garantito solo ai tesserati dell'AIG.

Sino ad oggi gli unici impegni finanziari assunti dal Governo sono stati destinati al mantenimento di queste realtà; un fatto importante era accaduto durante la votazione della legge 22 dicembre 1986, n. 910 (finanziaria 1987), quando su proposta comunista era stato approvato uno stanziamento di 65 miliardi di lire, utilizzabili in tre anni, per le strutture ricettive.

Non pensiamo, però, di dover prendere atto silenziosamente di quanto avvenuto; al contrario vogliamo presentare una proposta di legge che avvii la possibilità per regioni ed enti locali di accedere a mutui dalla Cassa depositi e prestiti che consentano di individuare aree e progetti per nuove strutture (articoli 1, 2 e 4).

In questo quadro devono essere privilegiati piani per possibilità ricettive alternative; specificità e priorità è, inoltre, necessario che abbiano le regioni del Mezzogiorno d'Italia (articolo 3).

Va da sé che non è più accettabile l'idea che gli ostelli siano gestiti dall'AIG e accessibili solo per i propri iscritti. L'ipotesi su cui ci orientiamo prevede una gestione da parte degli enti locali che si convenzionano con le varie forme dell'associazionismo e della cooperazione giovanile (articoli 5 e 6).

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. La presente legge è diretta a realizzare un programma quinquennale di costruzione di strutture ricettive ad uso del turismo giovanile, quali alberghi e ostelli della gioventù, aree attrezzate per il pernottamento all'aria aperta in campeggio e simili.

2. Per il finanziamento del programma di cui al comma 1 è stanziata annualmente, a partire dal 1991, la somma di lire 100 miliardi, per complessive lire 500 miliardi.

ART. 2.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa consultazione con gli altri enti locali territoriali, formulano ognuna un programma di interventi, secondo le necessità del proprio territorio, sulla base delle dimensioni dei differenti bacini di utenza del turismo giovanile e delle strutture pubbliche o private allo scopo esistenti.

2. Il Comitato di coordinamento per la programmazione turistica, istituito dall'articolo 2 della legge 17 maggio 1983, n. 217, esamina i programmi formulati dalle regioni e dalle province autonome e propone annualmente la ripartizione delle risorse.

3. Il Ministro del turismo e dello spettacolo provvede annualmente, secondo le proposte formulate dal Comitato di coordinamento, alla suddivisione dei fondi tra le regioni e le province autonome.

ART. 3

1. Il Comitato di coordinamento per la programmazione turistica, nel formulare le proposte di ripartizione delle risorse, deve attenersi ai seguenti criteri:

a) una quota non inferiore al 40 per cento delle risorse deve essere destinata

ai territori indicati dall'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

b) deve essere data priorità a progetti relativi a stabili o terreni già di proprietà pubblica.

ART. 4.

1. Per la realizzazione delle strutture ricettive previste e nei limiti delle somme stanziate annualmente dal programma di interventi approvato ai sensi degli articoli 2 e 3, i comuni sono autorizzati a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti, con ammortamento a carico dello Stato, che allo scopo provvede utilizzando la somma di cui all'articolo 1.

ART. 5.

1. Le strutture realizzate ai sensi della presente legge sono gestite mediante stipulazione di contratti di appalto con soggetti idonei, a seguito di normale gara ai sensi delle norme vigenti; è data priorità a forme di gestione realizzate da associazioni o cooperative private.

2. L'utilizzo delle strutture e dei servizi offerti è consentito a tutti i soggetti di età compresa tra i 16 e i 28 anni.

3. Sono ammessi altresì i giovani da 10 a 16 anni, se accompagnati da un adulto.

ART. 6.

1. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, su proposta del Comitato di coordinamento per la programmazione turistica, approva, con propri decreti, norme attuative della presente legge entro 90 giorni dalla data della sua entrata in vigore. In particolare, approva uno schema di regolamento tipo per disciplinare i rapporti tra gli enti pubblici proprietari delle strutture ricettive ed i soggetti appaltanti.

ART. 7.

1. All'onere di lire 100 miliardi annui derivanti dalla applicazione della presente legge si provvede per gli anni 1991 e 1992 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando la voce « Rifinanziamento della legge n. 217 del 1983, recante disciplina quadro del turismo, nonché interventi di carattere nazionale ed internazionale ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Per gli anni dal 1993 al 1995 si provvede mediante opportuni stanziamenti con la legge finanziaria.